



(Allegato " A " alla Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 15.09.1999)

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LUOGHI NON APERTI AL PUBBLICO

(Circoli - art. 3, comma 6, legge 25 agosto 1991, n. 287 ; art. 19, L. n. 241/1990)

ART. 1 - AMBITO DELLA DISCIPLINA

La somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, congiunta o no alla somministrazione di alimenti negli spacci interni di Circoli così come definiti nel successivo articolo è subordinata alla "**Dichiarazione di apertura di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci del circolo**" ed al possesso di requisiti di legge, soggettivi ed oggettivi.

ART. 2 - CIRCOLO - DEFINIZIONE

Ai fini della presente normativa è " CIRCOLO " una libera associazione costituita da cittadini, avente finalità assistenziali perseguite attraverso attività ricreative, culturali, sportive, sociali; dotata di statuto e di organi di direzione e di controllo; che svolge la propria normale attività senza fine di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico; che sia aderente a Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE

La dichiarazione di apertura di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci (**art. 3, comma 6, L. n. 287/1991; art. 19, L. n. 241/1990**), da redigersi su carta da bollo, sottoscritta dal Presidente pro-tempore del Circolo, con firma autenticata, è indirizzata al Responsabile del Servizio Attività Produttive (Legge n. 127/97) e deve contenere la denominazione completa del Circolo, il relativo codice fiscale, l'Ente nazionale cui il Circolo aderisce, l'indirizzo della sede del Circolo, il cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza del Presidente.

Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti::

- dichiarazione, in originale, sottoscritta in forma leggibile dal Presidente nazionale dell'Ente riconosciuto



dal Ministero dell'Interno, con la quale si riconosce l'affiliazione del Circolo, nella stessa dichiarazione si attesta che il Circolo richiedente è già affiliato al sodalizio da data antecedente a quella della " Denuncia di inizio attività " e come tale, risulta già operante in relazione alle proprie finalità assistenziali o ricreative.

L'attestato dovrà, altresì, contenere l'indirizzo del Circolo, le generalità del responsabile del Circolo stesso ed il numero dei soci non inferiore a 100 (cento), come da Circolare Ministeriale n. 10941/12000.A. del 19.02.1972;

- Certificato di affiliazione all'Ente;
- Cedola comprendente la dichiarazione di appartenenza " Alcolici " rilasciata dall'Ente di appartenenza;
- Atto costitutivo dal quale risulti che l'interessato è stato nominato Presidente pro-tempore, registrato presso l'Ufficio del Registro;
- Statuto dell'Associazione;
- Elenco dei soci (**minimo cento**) alla data di presentazione della dichiarazione, con relativo numero di tessera, generalità complete e domicilio, datato e firmato (**firma leggibile**) dal Presidente pro-tempore;
- Pianta planimetrica analitica del locale, in scala 1:100, con indicazione mq. superficie totale e di somministrazione, datata e firmata da un Tecnico iscritto all'Albo, con allegata relazione tecnica, indicante che: il locale destinato alla somministrazione di bevande alcoliche ai soli soci non ha alcun accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici (art. 4 del D.M. 17. 12 1992 n. 564);
- **N.B. Qualora il locale abbia accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici, è obbligatorio che tale locale sia composto da almeno due vani tra di loro comunicanti tramite una parete divisoria, di cui quello destinato alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci (bouvette, tavoli per la somministrazione, etc...) deve essere tassativamente privo di accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici, per cui è assolutamente vietato dividere con un pannello l'area destinata alla somministrazione in un singolo vano.**
- **Parere favorevole del CONDOMINIO del fabbricato ove è situato il Circolo;**
- Stralcio planimetrico di zona, con l'indicazione della zona prescelta in cui è ubicato il fabbricato ove ha sede il Circolo;
- Certificato d'igienicità dei locali, rilasciato dall'A.S.L. SA/2;
- Copia dell'Autorizzazione sanitaria, rilasciata dall'A.S.L. SA/2;
- Copia del libretto sanitario, integrale, aggiornato del Presidente pro-tempore;
- Autocertificazione Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti;
- Autocertificazione antimafia in bollo (art. 3 D. Lgs. 8.8.94 n. 490);
- Estremi del Certificato di agibilità dei locali (dichiarare il numero e la data di rilascio);
- Certificato di Prevenzione Incendi per i locali con capienza superiore a 100 (cento) posti (D.M. 16.2.82);
- Attestazione del versamento della tassa di concessione regionale (c/c n. 145805 intestato a Regione Campania - Tasse sulle concessioni regionali - servizio di tesoreria);
- Relazione dettagliata sull'attività assistenziale - ricreativa - sportiva - culturale svolta dal Circolo negli



ultimi 6 (sei) mesi e delle eventuali altre attività che si intendono intraprendere (Si precisa che nell'arco dei sei mesi precedenti la presentazione della " Denuncia di inizio attività " è vietata l'attività di somministrazione).

- Certificato di destinazione ad uso commerciale del locale sede dell'attività.

ART. 4 - PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, previo accertamento dei prescritti requisiti di legge, soggettivi ed oggettivi, comprovati dalla documentazione richiesta di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Della regolare denuncia l'Ufficio competente provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Organi preposti al controllo ed alla Camera di Commercio - Ufficio Registro Imprese.

Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico - sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

Il regolare esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico è subordinato all'esistenza dei seguenti requisiti:

- 1) I locali destinati alla somministrazione non devono essere aperti al pubblico, non devono avere accesso diretto dalla pubblica via, non devono essere in contrasto con norme esplicite contenute nel regolamento di condominio;
- 2) Il Circolo, al momento della presentazione della dichiarazione, deve essere in attività da almeno 6 (sei) mesi e deve avere almeno 100 (cento) soci;
- 3) L'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di Circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo o per altri elementi, preminente rispetto a finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;
- 4) Sull'ingresso o all'esterno del Circolo non devono essere apposte insegne o pubblicità inerenti attività di somministrazione o dei relativi prodotti.

E' comunque fatta salva l'osservanza delle norme igienico – sanitarie - edilizie, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e di quelle di sicurezza.

Per la somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico, aderenti a Enti a carattere nazionale le cui affinità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero degli Interni non è richiesta



l'Iscrizione nel R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio) di cui all'art. 2 legge n. 287 del 25 agosto 1991 - Risoluzione Ministeriale n. 190695 del 24.03.93, qualora detta attività sia gestita direttamente dal Presidente pro-tempore, senza appaltarla a terzi e senza fini di lucro.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Lo spaccio del Circolo destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso cioè sia riservato ai soci del Circolo, in possesso della tessera sociale e preventivamente iscritti nel libro dei soci.

E' considerata tessera sociale unicamente la tessera dell'Ente nazionale riconosciuto a cui il Circolo aderisce, sulla quale sia riportato il nome del Circolo medesimo e il nome del socio.

E' considerato aperto al pubblico il luogo rispetto al quale, indipendentemente dall'organizzazione delle attività sociali, sussiste la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, anche subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni quali l'acquisto della tessera di socio.

Il locale destinato alla somministrazione deve essere ubicato all'interno del Circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via.

Condizione minima perchè sia assolta tale prescrizione è che tra il locale destinato alla somministrazione e l'ingresso del Circolo risulti un'area non edificata (area verde, impianti sportivi e simili), oppure un altro locale avente le caratteristiche minime del vano abitabile (superficie non inferiore a mq. 9, largo almeno mt. 2, munito di finestra o portafinestra).

ART. 7 - CONDIZIONI PER L'ACCOGLIMENTO DELLA DENUNCIA

La dichiarazione di inizio attività è considerata accolta solo quando è completa di tutta la documentazione comprovante la sussistenza dei prescritti requisiti di legge.

Si precisa che la mancanza di un solo documento degli atti richiesti comporta l'annullamento della denuncia e l'immediata comunicazione al Comando Vigili Urbani per gli adempimenti di competenza.

ART. 8 - ATTIVITA' CONSENTITE

In particolare la dichiarazione regolarmente presentata, vale a dire completa certificazioni ed autorizzazioni, consente la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione esclusivamente e di alimenti esclusivamente ai soci del Circolo.

In particolare circostanze (feste, raduni sportivi, etc...), risultanti da calendario trasmesso al competente Ufficio all'inizio di ogni anno o previa comunicazione da effettuarsi almeno 30 (trenta) gg. prima e contenente la descrizione delle manifestazioni, la somministrazione potrà essere effettuata anche ai soci di



altri circoli affiliati ad Enti riconosciuti o di Federazioni sportive riconosciute dal Coni che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimento contrario del Responsabile del Servizio.

In casi eccezionali, qualora le manifestazioni programmate richiedano l'utilizzo di impianti di altri circoli oltre quelli previsti, la facoltà di cui al presente comma potrà estendersi anche agli spacci di tali circoli fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al Responsabile del competente Servizio.

Non è consentito organizzare feste da ballo nei locali adibiti a circoli ricreativi.

ART. 9 - ALTRE ATTIVITA'

Nei Circoli di cui al presente Regolamento e a condizione che l'attività sia riservata ai soci, può essere consentito:

a) lo svolgimento di giochi leciti o l'installazione di apparecchi radio - televisivi, di juke - box, di bigliardini elettrici, di videogiochi e in genere di congegni automatici o semiautomatici da trattenimento.

Quando tali attività vengano svolte nello stesso locale in cui è ubicato lo spaccio sono necessarie ulteriori autorizzazioni;

b) lo svolgimento di rappresentazioni previa apposita autorizzazione sottoposta alle prescrizioni previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività.

Si considerano spettacoli o trattenimenti pubblici e quindi soggetti alle autorizzazioni ed alle prescrizioni di cui alla precedente lett. b), i locali che, ancorchè asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

- pagamento di biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci, o rilascio di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli a mezzo di giornali, manifesti, etc..., destinata alla generalità dei cittadini;
- complessità del locale dove si svolge l'attività che per sua natura ha caratteristiche palesamente imprenditoriali;
- rilevante numero delle persone che accedono ai locali del Circolo con l'obbligo in base al D.M. 16.2.82 della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimenti in genere superiore ai 100 posti.

ART. 10 - ORARI

I Circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi nè all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare quelli determinati dalle attività sociali.



ART. 11 - RINNOVO

Per il rinnovo della denuncia il Presidente pro-tempore è tenuto a presentare **entro il 31 gennaio di ogni anno** la seguente documentazione:

- dichiarazione di affiliazione per l'anno in corso;
- nulla-osta per somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- elenco aggiornato dei soci;
- attestazione del versamento della tassa annuale di concessione regionale;
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con firma autenticata, da apporre in presenza del Responsabile del Servizio Attività Produttive, dettagliata sull'attività assistenziale - ricreativa - sportiva - culturale svolta dal circolo, riferita all'anno precedente.**

In caso di mancata comunicazione del rinnovo dell'affiliazione verrà ordinata la chiusura immediata del Circolo.

ART. 12 - DISCIPLINA TRANSITORIA

I Circoli esistenti ed in regola con la denuncia di inizio attività hanno sei mesi di tempo per regolarizzare la propria posizione secondo quanto previsto nel vigente regolamento, pena la chiusura immediata del locale.

ART. 13 - SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni e per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.